



COMUNE DI TRECENTA

Provincia di Rovigo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 27/08/2012

Deliberazione N. 29

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria(IMU)- anno 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di Agosto alle ore 21.00, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi protocollo n. 8915 del 21/08/2012, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali risultati, come di seguito, presenti al momento della votazione hanno deliberato l'argomento in oggetto:

N.	COGNOME E NOME	Pr.	Ass. gius.	Ass. ing.
1	LARUCCIA ANTONIO	X		
2	TEGAZZINI MATTEO	X		
3	ARMOTTI PIERANTONIO	X		
4	BELLINATO MAURO	X		
5	BISAGLIA SIMONA	X		
6	PAVANELLO SILVIA	X		
7	BRUSCO GUGLIELMO	X		
8	AZZOLINI GIANNI	X		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. D.ssa Zappaterra Natalia.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

BELLINATO MAURO

PAVANELLO SILVIA

BRUSCO GUGLIELMO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti :

- l'art.13 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n.214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;
- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- l'art.13, c.13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;
- Vista la Circolare n. 3/DF del 18.05.2012;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett.e) del T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06, i comuni possono approvare o modificare il

regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Alla luce di questa previsione di legge emerge l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote per l'anno 2012 deliberate dai comuni;

Considerato che :

- a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3, 4 e 5 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni);
- b) l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c) l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, secondo cui i comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- d) l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, secondo cui i comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- e) l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, secondo cui i comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;
- f) l'art. 13, comma 10, del D.L n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, secondo cui:
 1. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 2. per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro;
- g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione- si applichino anche :
 1. all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 2. all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni).

Al riguardo il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la scelta di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi ;

- h) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92 - ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale; per tale fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni). Preso atto del ruolo delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell' istituto autonomo case popolari nel consentire l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti, il Comune ritiene equa e coerente la previsione di un'aliquota IMU agevolata (anche in considerazione del generale orientamento favorevole all'incentivazione delle soluzioni abitative destinate a chi non possa permettersi di acquistare una casa o di locare un appartamento ai prezzi di mercato);
- i) ai sensi dell'art.13 comma 8bis del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs.99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le riduzioni ivi previste;
- j) la finzione giuridica secondo cui - ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'art.8 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e all'art.13 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) - l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione ;
- k) esiste un generale orientamento legislativo di favore per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con conseguente opportunità di privilegiare queste ultime nell'ambito delle possibilità di agevolazione previste per le diverse tipologie di enti senza scopo di lucro; a tal fine quindi il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la previsione di apposita aliquota agevolata;
- l) si ritiene opportuno agevolare - con previsione di un'aliquota del 0,76 per cento- le unità immobiliari concesse in uso a parenti in linea retta di primo grado;
- m) si ritiene opportuno agevolare, con previsione di un'aliquota del 0,76 per cento i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti,

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote Imu, si è tenuto conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

Evidenziato che:

il Comune può deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria": ciò in base ad attenta lettura delle norme (con particolare riferimento all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 in cui appunto il Legislatore richiama il concetto di aliquota ordinaria) ed in considerazione del fatto che la nuova imposta IMU rinvia espressamente ad una consistente parte della normativa applicativa ICI:

- ü si ritiene opportuno quantificare detta aliquota ordinaria in misura dell' 0,9 per cento, esercitando pienamente la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art.13 comma 6 del già citato D.L.201/11 (in base al quale l'aliquota base è modificabile fino appunto a più 0,3 punti

- percentuali) prevedendo nel contempo tutte le ipotesi meritevoli di agevolazione a cui accordare, nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota ridotta;
- ü qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa- l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale.
 - ü tutte le aliquote assimilate a quella relativa all'abitazione principale sono al netto dell'imposta statale.

Visti:

- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art.13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art.172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06;
- visto l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 20.06.2012 con il quale viene differito al 31.08.2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Udito l'intervento dei presenti che forma parte integrante del presente atto come se in esso integralmente trascritto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con atto deliberativo precedente nella medesima seduta del Consiglio Comunale ;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art 49- 1° comma- del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

con il seguente esito della votazione: Consiglieri presenti e votanti n. 8, voti favorevoli n. 6 e contrari n.2 (Brusco e Azzolini), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, per l'anno 2012, come riportate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2012;
3. di dare atto inoltre che in base alle disposizioni l'art.13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), Il Comune di Trecenta potrà modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art.172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06;
4. di delegare il Responsabile dell'Area Amministrativa Economico Finanziaria a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma;
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con voto unanime dei n. 8 Consiglieri presenti e votanti.

Ai sensi dell'art.49 comma 1 , del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica :

favorevole sfavorevole condizionato Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Emanuela Riberto

in ordine alla regolarità contabile :

favorevole sfavorevole condizionato Il Responsabile di Ragioneria
 non necessita f.to RIBERTO EMANUELA

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
f.to LARUCCIA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZAPPATERRA NATALIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Trecenta, addì 19/10/2012

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to STELLA FRANCESCA

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Trecenta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PALLARA PATRIZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Trecenta, addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to